

Codice A1813A

D.D. 26 giugno 2019, n. 2237

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - Istanza n 47591/2019 Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica in comune di Bibiana. Richiedente comune di Bibiana

(omissis)
IL RESPONSABILE
(omissis)
DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Bibiana (P. IVA 02089080010), con sede in via Cavour, 2 - 10060 Bibiana (To), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 47591/2019, per realizzare una serie di interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Bibiana al foglio n° 2, particella n° 7, foglio n° 3 particella n° 2, e foglio n° 4, particella n° 2, per una superficie totale interessata pari a 4,40 ha, con le modalità e nella posizione previste dal progetto allegato all'istanza e conservato agli atti, con le successive prescrizioni:

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando non ciò comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.
- il ripristino della via di esbosco esistente dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale;

2) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le epoche di intervento (art. 18)
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, com. 5);

3) Prima dell'inizio dell'intervento deve essere comunicato il nominativo dell'Impresa che eseguirà il taglio;

4) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

**Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni**